



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante *“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale è disposta la chiusura degli impianti sciistici nei territori ivi indicati, e considerato che la perdurante situazione ha determinato la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”*, che all’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici;
- VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, il quale prescrive che *“430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo,*



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1625 del 26 agosto 2021, ammesso alla registrazione il 27 settembre 2021, n. 869, recante *Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 338 del 26 ottobre 2021, recante *Disposizioni di modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 1625 del 26 agosto 2021*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la decisione C(2021) 5938 del 4 agosto 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la misura prevista dall'art. 2, comma 2, lett a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, indicando il limite massimo del contributo sulla base della differenza tra la media del margine operativo lordo (MOL) del periodo 2017-2019, corretta per l'effetto di contrazione del prodotto interno lordo (PIL), e il margine operativo lordo (MOL) del periodo dicembre 2020-aprile 2021, come previsto dai paragrafi 30-34 della citata decisione C(2021)5938/2021;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2021, con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'art 19, comma 3, del d. lgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419 con il quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministero, nelle more della piena operatività dei centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell'atto di indirizzo e della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a assegnare al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio, n. 102, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.1206, recante *Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021*;



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

- VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342
- VISTO l'Avviso pubblico 30 settembre 2021, prot. SG/545, pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 430 milioni, destinati al ristoro delle perdite subite dagli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- VISTO il decreto di modifica al decreto direttoriale prot SG/545 del 30 settembre 2021, prot. 900 del 05 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it in data 08 novembre 2021;
- VISTI i termini per la presentazione delle istanze tramite sportello telematico, a partire dal 09 novembre 2021 fino al 18 novembre 2021, prorogato con avviso pubblicato il 12.11.2021 sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it al 22 novembre 2021;
- CONSIDERATE le istanze presentate e le istruttorie in autotutela condotte dall'Amministrazione;
- VISTO quanto disposto dall'art. 264, comma 2, lett. a), a proposito delle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445/2000, secondo cui *le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;*
- VISTO il decreto di impegno n. 2728 del 03.12.2021, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, Sirgis n. 270 del 03.12.2021;
- VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo prot. 3396/21 del 15 dicembre 2021 che dispone l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot 1625 del 26 agosto 2021;
- VISTO l'elenco dei beneficiari e dei contributi spettanti, di cui all'allegato 1 del decreto di assegnazione prot. 3396/21 del 16.11.2021;
- VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo prot. 3931/21 del 24.12.2021 che dispone l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot 1625 del 26 agosto 2021;
- VISTO l'elenco dei beneficiari e dei contributi spettanti, di cui all'allegato 1 del decreto di assegnazione prot. 3931/21 del 24.12.2021;
- CONSIDERATO che il contributo teorico spettante ai singoli beneficiari è stato valutato ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, del decreto del Ministro del turismo 11 agosto 2021, prot. SG/224;
- PRESO ATTO che tra le domande risultate ammissibili a contributo di cui all'articolo 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot 1625 del 26 agosto 2021 sono presenti le istanze dell'impresa VAL DI LUCE S.P.A., cf 04248490486, dell'impresa SOCIETA' ABETONE FUNIVIE S.A.F. S.P.A., cf 00288160476, e dell'impresa DOGANACCIA 2000 S.R.L., cf 01381610474;
- ACQUISITA la segnalazione della Regione Toscana di aver commesso un errore nella valutazione degli aiuti concessi a valere sul bando "Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020";



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Attività Produttive n. 18682 del 13/11/2020 con il quale è stato approvato il bando “Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana – anno 2020”;

CONSIDERATO che le domande pervenute a valere sul bando di cui al punto precedente sono tutte relative a progetti che in coerenza con la L.R. 75 del 04.08.2020 prevedono spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti;

CONSIDERATO, altresì, che il contributo concesso a valere sul bando approvato con il citato decreto dirigenziale n.18682 del 13/11/2020 è stato assegnato, come negli anni precedenti, per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sciistici, e non per contenere e contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.8 del 10.02.2022 che aggiorna il riferimento normativo ai sensi del quale è stato concesso l’aiuto ai beneficiari del bando approvato con decreto dirigenziale n. 18682 del 13/11/2020, ovvero la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”, anche in considerazione della coerenza dei progetti ammessi a finanziamento rispetto agli obiettivi dell’art. 9 della L.R. 75 del 04.08.2020;

PRESO ATTO della cancellazione dei contributi erroneamente registrati nella sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche da parte della Regione Toscana;

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche svolte, è possibile riconoscere alle imprese succitate un importo aggiuntivo rispetto a quello assegnato;

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n 115;

TENUTO CONTO delle assegnazioni ancora da decretare sulla base dei dati dichiarati in fase di istanza;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

DECRETA

Tutto quanto sopra premesso, sulla base delle risultanze degli approfondimenti effettuati e degli esiti degli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2018, n.115, è disposta l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 agosto 2021, prot. 1625, ai beneficiari di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, quale conguaglio dell’assegnazione disposta con prot. 3396 del 15.12.2021 e con prot. 3931/21 del 24.12.2021.

L’erogazione del contributo, nel rispetto dell’esito dei negoziati intercorsi con la Commissione europea in materia di Aiuti di Stato, è comunque subordinata alle disponibilità di bilancio, alla verifica della regolarità contributiva e della non inadempienza -di cui all’articolo 48-bis del DPR 602/1973-, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati.

Anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, nel caso in cui le autodichiarazioni rilasciate in sede di presentazione di domanda di contributo contenessero elementi non veritieri, la Direzione Generale, a seguito



Ministero del Turismo

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO
di specifici controlli, anche a campione, dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo assegnato,
con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le
sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo di legalità della spesa.

IL DIRETTORE GENERALE